COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione (2355) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 8, 9

BARSACCHI PAOLO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5

BRESSANI PIER GIORGIO, *Relatore* 4, 9

FERRARA GIOVANNI 6, 7

LODA FRANCESCO 4, 9

SPADACCIA GIANFRANCO 7

STERPA EGIDIO 5, 9

TASSI CARLO 4, 5, 6

VERNOLA NICOLA 5, 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione (2355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione ».

Prima di dare la parola all'onorevole Bressani, avverto, affinché se ne tenga conto nel dibattito, che risultano già presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — In occasione delle elezioni politiche, amministrative, europee e dei *referendum*, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, scrutatori e rappresentanti di lista, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

1. 01.

STRUMENDO, LODA.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

In occasione di tutte le consultazioni popolari disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni coloro che sono chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Durante tale periodo il dipendente conserva, a tutti gli effetti, i diritti e le posizioni connessi al rapporto di impiego o di lavoro.

1. 02.

SCAGLIONE, ANDÒ, DEMITRY, FORTUNA.

Avverto che tali articoli aggiuntivi, potendo comportare oneri per il bilancio dello Stato, qualora fossero approvati in linea di principio, dovranno essere trasmessi alla V Commissione bilancio per il parere di competenza.

Risulta altresì presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali ad ogni lista o gruppi di candi-

dati, che ne facciano richiesta, deve essere assegnato uno scrutatore.

TASSI.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore.* Onorevoli colleghi, il Governo si propone di adeguare gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione perché, come si evidenzia nella relazione che accompagna il disegno di legge, diventa sempre più difficile reperire persone idonee a svolgere le funzioni di presidente e di componente dei seggi elettorali, a causa dell'inadeguatezza dei compensi previsti dalla vigente normativa, e cioè dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, il quale prevede che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune un onorario fisso forfettario di 50 mila lire al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, e a ciascuno degli scrutatori, nonché al segretario, un onorario fisso forfettario di lire 40 mila. Il Governo ritiene questi compensi inadeguati e tali da non consentire il facile reperimento delle persone idonee ad esercitare le funzioni di presidente e di scrutatore. Infatti, si sono incontrate difficoltà nelle elezioni politiche ed amministrative del giugno 1983 e, anche se in misura minore, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo perché, con la legge 9 aprile 1984, n. 61, si è provveduto ad aumentare in maniera congrua i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali, fissando gli onorari in 75 mila lire per il presidente e in 60 mila lire per ciascuno scrutatore e per il segretario.

L'articolo unico del disegno di legge stabilisce un meccanismo di aggiornamento dei compensi, in base al quale ogni triennio se ne deve disporre l'aggiornamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, sulla base dei numeri indici delle retribuzioni degli impiegati civili dello Stato, che saranno forniti, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica. Le disposizioni transitorie contenute nell'articolo unico consentono di eseguire questo calcolo con riferimento agli indici del quadriennio 1980-1984.

Raccomando alla Commissione di approvare il più celermente possibile il provvedimento, in modo che possa diventare operante fin dalle prossime elezioni amministrative. Avverto però che non è ancora stato espresso il previsto parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLO TASSI. Dichiaro il consenso del gruppo del MSI-destra nazionale al disegno di legge, ritenendo confacente il criterio adottato per l'adeguamento dei compensi dei componenti i seggi elettorali. Infatti, dato il tasso di inflazione, non ha senso continuare a prevedere aggiornamenti forfettari e fissi, mentre è più opportuno stabilire uno strumento di adeguamento automatico con un controllo, come sembra essere quello previsto nel provvedimento. Non sarà facile per la Commissione bilancio dare un parere congruo, perché si tratta di una spesa il cui ammontare non ha carattere di certezza. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà comunque a favore del disegno di legge.

FRANCESCO LODA. Signor presidente, ritengo sia opportuno affrontare e risolvere in questa sede l'annoso problema riguardante i rappresentanti di lista nel collegio che forma il seggio elettorale, il cui trattamento ha avuto diverse risposte giurisprudenziali in virtù di una non perfetta definizione normativa – almeno sul piano letterale – della loro figura (vi è stata anche una sentenza della Corte costituzionale che ha segnalato questa carenza). L'emendamento che propongo, e che in pratica tende alla equiparazione a tutti gli effetti del rappresentante di lista agli altri componenti il seggio elettorale,

prevede che esso debba godere dello stesso trattamento di cui già beneficiano gli scrutatori, ossia tre giorni di ferie retribuite. Del resto, che i rappresentanti di lista svolgano la stessa funzione – e quindi debbano avere lo stesso trattamento – degli scrutatori era già insito nella *ratio* dell'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

NICOLA VERNOLA. Il principio contenuto negli articoli aggiuntivi presentati è accettabile per quanto riguarda i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ma suscita perplessità porre a carico del datore di lavoro privato un onere di questo genere. Il problema si è posto anche per quanto riguarda gli amministratori di enti locali dipendenti da privati, ma si è risolto prevedendo un rimborso da parte dell'ente a favore del datore di lavoro privato. Nei due articoli aggiuntivi ciò non è previsto, per cui gradirei dai presentatori un chiarimento in merito. Non sono comunque contrario alla parificazione dei rappresentanti di lista agli scrutatori, perché ritengo giusto chiarire giuridicamente la loro posizione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il merito, ciascun gruppo deciderà sugli articoli aggiuntivi come riterrà più opportuno. Per quanto riguarda l'ammissibilità degli stessi sotto il profilo della loro conformità alla Costituzione, debbo precisare che, in linea di principio è sempre ammissibile la compressione della libertà negoziale dei privati a fronte delle necessità derivanti dall'esercizio di funzioni pubbliche, e che è fuor di dubbio che l'attività svolta dai membri degli uffici elettorali si configuri come dovere pubblico. Vi sono casi in cui il rapporto di impiego, per periodi anche più lunghi di tre giorni, si considera conservato e garantito, a fronte della necessità di esercitare funzioni che sono anche doveri.

Del resto già oggi esiste una norma in tal senso – quella contenuta nell'articolo 119 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati – che però ha dato luogo ad incertezze applicative e ad una serie di controversie, ponendosi di conseguenza l'esigenza di una norma di interpretazione autentica che valga ad evitare tali inconvenienti per il futuro.

Gli articoli aggiuntivi presentati sono appunto diretti a dettare tale interpretazione autentica, sancendo in via definitiva il principio già contenuto nel ricordato articolo 119 ed estendendone l'applicazione a tutte le ipotesi di consultazioni popolari.

EGIDIO STERPA. Il presidente e gli scrutatori hanno degli obblighi molto precisi perché, dal momento dell'insediamento dei seggi sino all'esaurimento delle operazioni di voto e degli scrutini, debbono essere presenti nel seggio, mentre i rappresentanti di lista, che sono rappresentanti dei partiti, non hanno questo obbligo. Allora mi chiedo se non vi sarà una proliferazione dei rappresentanti di lista per fruire dei tre giorni. Ritengo che bisognerebbe stabilire delle norme che obblighino quanto meno alla presenza, perché altrimenti si potrebbe andare incontro ad inconvenienti abbastanza gravi. Vorrei un chiarimento in proposito.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole alla sostanza degli emendamenti presentati, salvo ad individuare sul piano tecnico eventuali diverse formulazioni che risultino più adeguate.

CARLO TASSI. Signor presidente, il problema non è solo quello di parificare due istituti che non sono uguali, poiché vi sono anche conseguenze di carattere sostanziale. Il rappresentante di lista è il rappresentante del partito; lo scrutatore è indicato dal partito con suddivisioni sulla cui legittimità molto spesso ci sarebbe tanto da dire, ma indubbiamente ha una sua funzione pubblica con pesantissime responsabilità, almeno sulla carta, e gravosissime sanzioni penali. Chi fa l'avvocato sa che c'è da aver paura per i rischi che per quattro centesimi gli scrutatori correvano negli anni scorsi. Ora, l'ufficio elettorale è composto dal presidente, dal

segretario e dagli scrutatori; i rappresentanti di lista sono rappresentanti dei partiti che concorrono ad un controllo privatistico, perché i partiti, non essendo regolamentati, sono ancora un'associazione esclusivamente privata. Di qui l'inesistenza per lo Stato di qualsivoglia obbligo giuridico a provvedere alla parificazione delle due posizioni.

PRESIDENTE. Siamo in presenza di rappresentanti di lista o di candidati. Non essendo una situazione meramente privatistica, queste persone hanno un diritto speciale di accesso e di partecipazione ai lavori dell'ufficio elettorale (possono anche chiedere la verbalizzazione dei reclami), in quanto espressione di interessi riconosciuti dal diritto pubblico, non *iure privatorum*. Quindi, mi pare che non si possa parlare di rappresentanti di associazioni *ex* articolo 36 e seguenti del codice civile, ma di rappresentanti di gruppi specialmente riconosciuti nella preparazione delle candidature e nello svolgimento delle votazioni elettorali.

CARLO TASSI. Sono rappresentanti di associazioni private.

PRESIDENTE. Non rappresentano i partiti, ma le liste dei candidati per l'elezione col sistema proporzionale a scrutinio di lista e gruppi di candidati nel collegio uninominale.

CARLO TASSI. I rappresentanti di lista non hanno responsabilità per la loro attività e non fanno parte dell'ufficio elettorale che è composto esclusivamente dal presidente e dagli scrutatori. Questi hanno una loro ragione di ufficio, gli altri hanno soltanto una funzione di controllo esterno. Quindi, la parificazione degli uni agli altri potrà essere una scelta politica, ma non è un obbligo giuridico, cioè lo Stato non ha l'obbligo di parificare lo stato giuridico dei rappresentanti di lista agli scrutatori.

PRESIDENTE. I rappresentanti di lista sono espressione di interessi riconosciuti dal diritto pubblico in quanto rappresentano i candidati ed i comitati promotori del *referendum*. Essi dunque non possono essere considerati alla stregua di rappresentanti di associazioni non riconosciute, poiché non rappresentano i partiti, bensì le liste ed i gruppi di candidati così come individuati dalla vigente legislazione elettorale. Inoltre il problema del trattamento dei rappresentanti di lista è strettamente connesso al problema del finanziamento delle organizzazioni che partecipano alla campagna elettorale. Ove non si conferisca un minimo di tranquillità sotto il profilo considerato ai rappresentanti di lista, s'affiderebbe in realtà alle disponibilità delle varie organizzazioni la tutela dei rispettivi interessi, con la conseguenza di dare luogo a possibili situazioni di disparità di trattamento.

CARLO TASSI. Ritengo che la parità di trattamento debba esservi tra situazioni uguali. Il problema di chi ha più o meno disponibilità finanziarie, delle organizzazioni efficienti e meno efficienti e così via resta sempre e comunque. Non è lì il nocciolo della questione. Ed è un falso problema quello di dare la stessa valenza alla situazione dello scrutatore e a quella del rappresentante di lista. Quest'ultimo è espressione dell'interesse privato dei candidati e dei partiti che concorrono alle elezioni, non dell'interesse pubblico, di cui è espressione invece il seggio elettorale, ossia gli scrutatori e il presidente. Se si vuole fare una scelta a favore dei rappresentanti di lista, la si faccia pure, magari con la nostra opposizione, ma non attraverso l'indicazione errata di una parificazione della loro posizione a quella degli scrutatori che svolgono una funzione completamente diversa. Forse sarebbe opportuno imporre a tutti i comuni, che sono le autorità che stabiliscono il numero degli scrutatori, l'obbligo di attribuirne uno a tutte le liste o gruppi di candidati che ne facciano richiesta. Mi riservo di presentare in tal senso un emendamento.

GIOVANNI FERRARA. Concordo con le considerazioni del presidente in merito

agli articoli aggiuntivi Loda e Scaglione e alle questioni poste dagli onorevoli Sterpa e Tassi. Vorrei ricordare a questa Commissione che il seggio elettorale è un organo a struttura collegiale del quale fanno parte il presidente, gli scrutatori, il segretario (nominato dal presidente) e i rappresentanti di lista. A questi ultimi la legge attribuisce il potere di intervenire, di produrre ricorsi, di far inserire a verbale reclami: svolgono cioè una attività di controllo generale sullo svolgimento delle elezioni. Non si può dire che svolgano una funzione statale, ma una funzione pubblica sì. Bisogna in realtà superare la visione ottocentesca delle elezioni come un fatto di privati. I partiti politici svolgono una funzione pubblica, la più alta funzione pubblica nell'ambito del nostro ordinamento, contribuendo a determinare la politica nazionale. Il rappresentante di lista svolge in un momento importante della vita costituzionale una funzione pubblica, e la svolge sulla base dell'interesse di una parte politica, e in democrazia le parti politiche sono momenti essenzialmente costitutivi della vicenda politica tutta intera. Non riconoscere ai rappresentanti di lista un ruolo e una funzione del genere, e quindi il diritto ad essi attribuito dagli emendamenti, è un grosso errore e può rappresentare un fatto molto dubbio sul piano del merito costituzionale, se non addirittura della legalità costituzionale.

Per questo ritengo che il favore ai due emendamenti debba essere pieno e tale da superare anche le contrapposizioni politiche che possono emergere da una valutazione non approfondita e maturata delle due proposte di modifica.

Mi auguro pertanto che coloro che si sono pronunciati negativamente possano rivedere il loro atteggiamento.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non sono in linea di principio contrario alla concessione di ferie retribuite ai rappresentanti di lista, purché sia chiaro che non fanno parte del seggio elettorale, che è composto solo dal presidente e dagli scrutatori. Facendo un paragone, anche se del tutto improprio, direi che il rappresentante di lista sta al seggio elettorale come l'avvocato sta al collegio giudicante. Dire che l'avvocato, solo perché ha determinati diritti nel processo, fa parte del collegio giudicante è una sciocchezza.

GIOVANNI FERRARA. Non è vero! L'onorevole Spadaccia confonde volutamente nozioni elementari sugli organi e sulle funzioni dei partiti!

GIANFRANCO SPADACCIA. In secondo luogo osservo che se fosse vero quanto è stato affermato, e cioè che il problema sollevato riguarda i candidati e i gruppi più deboli, non c'è dubbio che le modifiche in questione sarebbero da questi state proposte. Così invece non è stato. I gruppi minori avrebbero invece l'interesse ad avere dei seggi elettorali imparziali. Sappiamo che fino a dieci anni fa arrivavano nelle scuole e negli uffici pubblici delle liste per la scelta dei presidenti e degli scrutatori, e si ricorreva ai partiti solo quando queste non venivano completate. Da dieci anni questo non si fa più, perché è invalsa la pratica della lottizzazione degli scrutatori, si è inserito questo meccanismo perverso. Questa è la realtà. Il rappresentante di lista non garantisce il gruppo e, secondo me, i partiti minori non potranno mai influire sulla scelta dei rappresentanti di lista. Quindi, dovremmo inserire (sono state presentate proposte di legge nel corso di questa legislatura) meccanismi di garanzia nella scelta degli scrutatori, sottraendoli al sistema di lottizzazione che si è creato. Possiamo approfittare della discussione di questo disegno di legge per valutare tale situazione. Faccio parte da poco della I Commissione ma, se ne avrò il tempo, visto che stiamo attendendo il parere della Commissione bilancio, mi sforzerò d'introdurre meccanismi di garanzia presentando emendamenti in tal senso.

Per quanto riguarda il problema dei rappresentanti di lista, non sono assolutamente contrario ad una maggiore tute-

la; una volta garantita l'imparzialità del seggio elettorale, la possibilità di accesso al maggior numero di persone costituirebbe un'ulteriore garanzia. Consentitemi però di esprimere una preoccupazione di carattere generale: questa è una facoltà, un diritto concesso ai partiti, che si esplica attraverso il volontariato degli iscritti ai partiti. Stiamo abbandonando sempre di più questo elemento del volontariato per un crescente distacco dei partiti dalle loro tradizionali basi popolari e dei cittadini dalla politica. Pretendiamo di sostituire il volontariato, che negli anni passati è stato sempre funzionante, con queste forme che rischiano di portare ad una crescente cristallizzazione della politica, ad un ceto politico staccato dal resto della società.

Se uniamo questo provvedimento a quello degli amministratori locali, che non riguarda gli assessori delle grandi città e i sindaci, ma una serie enorme di rappresentanti degli enti locali, vediamo che si accentua sempre più questo carattere di burocratizzazione della politica e di diminuizione dell'appello agli elementi di volontariato. Il diritto a ricorrere all'intervento volontario dei rappresentanti dei partiti non dovrebbe comportare automaticamente la parificazione, come si pretende, dei rappresentanti di lista agli scrutatori né il diritto alle ferie retribuite.

Allora, per concludere, sono favorevole all'oggetto centrale del provvedimento, e cioè all'aumento dei compensi, perché le attuali indennità sono assolutamente ridicole (questo è fuori discussione); sono dell'opinione che bisognerebbe introdurre norme di garanzia che escludano tassativamente la lottizzazione degli scrutatori; ritengo quanto meno discutibili le ferie retribuite per i rappresentanti di lista e comunque escludo che, attraverso la questione delle ferie retribuite, si possa avallare la figura di un rappresentante di lista membro del seggio a tutti gli effetti, cosa che non è.

PRESIDENTE. Le questioni poste dal deputato Spadaccia attengono a problemi che non possono essere qui affrontati e risolti, posto che la Commissione è riunita in sede legislativa e che l'articolo 72 della Costituzione pone una riserva di Assemblea per i disegni di legge in materia elettorale. In tale ambito non rientrano per altro gli articoli aggiuntivi presentati che attengono esclusivamente al trattamento ed allo *status* di soggetti già individuati nelle leggi elettorali vigenti che ne disciplinano altresì le funzioni.

Le questioni sollevate dal deputato Spadaccia, riguardanti le misure volte a garantire l'imparzialità degli scrutatori, potranno essere sollecitamente esaminate dalla Commissione attraverso l'iscrizione all'ordine del giorno, in sede referente, dei disegni di legge presentati in materia.

Per queste considerazioni non posso considerare ammissibile l'articolo aggiuntivo Tassi.

NICOLA VERNOLA. Esprimo il mio consenso al disegno di legge, perché mi pare giusto adeguare i compensi spettanti ai componenti dei seggi anche se, almeno nelle zone meridionali, non vi sono difficoltà di reperimento dei presidenti, segretari e scrutatori. Infatti, l'esperienza c'insegna che vi è una folla di aspiranti che rimane insoddisfatta. Mi sembra giusto anche il meccanismo di rivalutazione per non essere costretti, volta per volta, a ricorrere a leggi di questo genere.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Scaglione ed altri e Strumendo e Loda, voterò a favore del primo perché fa riferimento al diritto ad assentarsi dal lavoro, intendendosi quindi le giornate effettivamente lavorative, mentre il secondo si riferisce ad una forfettizzazione di tre giorni di ferie retribuite, il che può lasciare qualche dubbio interpretativo in relazione al sabato, per coloro che non lavorano in tale giorno, e comunque alla domenica, e cioè se questi tre giorni debbano essere ricondotti ad uno solo, nel caso in cui si escludano il sabato e la domenica, o se invece debbano comunque essere corrisposti tre giorni di ferie retribuite. In questo caso non sarebbe più la conservazione di un diritto, e quindi una corretta interpretazione dell'articolo 119,

ma diventerebbe una forma surrettizia di pagamento di un compenso, rappresentato dalle due giornate non lavorative che potrebbero essere effettivamente pagate, e presenterebbe comunque dubbi di interpretazione.

Esprimo quindi la mia adesione all'articolo aggiuntivo Scaglione ed altri, non perché il principio sia sostanzialmente diverso (entrambi gli articoli aggiuntivi tendono a sistemare una materia), ma perché la formulazione appare più corretta.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. I due articoli aggiuntivi Scaglione ed altri e Strumendo e Loda nella sostanza coincidono, ma preferisco il primo per le ragioni indicate dall'onorevole Vernola. Ritengo però che questo articolo aggiuntivo debba essere integrato con la previsione dell'abrogazione degli articoli 119 del decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 1957 e 1 della legge n. 178 del 1981 e che in un articolo aggiuntivo si debba prevedere l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in tal senso mi riservo di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi del gruppo comunista se concordano con l'indicazione del relatore, sostanzialmente favorevole all'articolo aggiuntivo Scaglione, opportunamente modificato, in modo che la V Commissione bilancio possa esprimere il suo parere su un unico testo.

FRANCESCO LODA. In merito ai problemi sollevati negli articoli aggiuntivi Scaglione ed altri – che nella sostanza coincide con il nostro – e Bressani ci riserviamo di esprimerci dopo che su di essi sarà stato acquisito il parere della V Commissione bilancio.

EGIDIO STERPA. Vorrei chiarire il senso del mio intervento, che era problematico, e chiedere un chiarimento, alla luce di quello che ho ascoltato. Intanto sono del parere che si debba procedere a modificare la legge elettorale laddove prevede la configurazione e la composizione dei seggi elettorali. Debbo precisare che, in base alla vigente legislazione, non fanno parte del seggio elettorale i rappresentanti di lista, come è stato erroneamente affermato in questa sede. O si modifica l'attuale composizione del seggio, inserendovi anche i rappresentanti di lista, oppure ritengo che la funzione che essi svolgono non possa configurarsi come un servizio pubblico. Non sono contrario all'aumento della remunerazione dei componenti il seggio elettorale, né a riconoscere ai rappresentanti di lista il diritto di farne parte. Però occorre chiaramente stabilirlo per legge. Non possiamo, infatti, in un provvedimento che è solo una parte della legge elettorale inserire surrettiziamente questa nuova figura.

Sono inoltre dell'opinione che occorra evitare una proliferazione dei rappresentanti di lista. Considerando che in Italia i seggi elettorali sono 82.300, se li moltiplichiamo per 11 partiti avremmo una intera popolazione di rappresentanti di lista, con implicazioni, di natura anche economica, sulle aziende.

Inoltre, mentre per lo scrutatore vi è la garanzia che svolge una funzione pubblica per un determinato numero di giorni, ciò non può dirsi per i rappresentanti di lista. Ancora, sulla base di quale documento il rappresentante di lista otterrà il permesso a svolgere questa funzione dal suo datore di lavoro? Lo scrutatore la svolge in base ad un documento che gli perviene dalla magistratura, ma il rappresentante di lista? Si tratta di un insieme di problemi che devono essere considerati non in modo generico, ma definiti chiaramente nella legge.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di non soffermarsi su questioni che non possiamo in questa sede dibattere – cioè sui temi relativi alla definizione, alla natura giuridica, alla composizione del seggio e ai criteri di scelta dei soggetti che ne fanno parte – in quanto rientranti nella materia elettorale che è dalla Costituzione sottratta all'esame in Commissione in sede legislativa. Da parte mia ope-

rerò affinché i progetti di legge presentati in materia siano sollecitamente posti all'ordine del giorno ed esaminati dalla I Commissione in sede referente.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Rilevo che dalla discussione di questa mattina è emersa una prevalenza di consensi per quanto attiene alla sostanza degli articoli aggiuntivi 1. 01 e 1. 02.

Con rincrescimento, devo, invece, dichiarare inammissibile l'articolo aggiuntivo Tassi, perché riguarda i criteri di composizione dei seggi elettorali, e quindi la materia elettorale che è dalla Costituzione riservata all'esame e all'approvazione in Assemblea.

In conclusione, al fine di accelerare l'*iter* del progetto di legge, propongo di trasmettere gli articoli aggiuntivi Strumendo e Loda 1. 01 e Scaglione ed altri 1. 02 alla V Commissione bilancio per il parere ai sensi dell'articolo 74 del regolamento, potendo tali articoli aggiuntivi comportare – come all'inizio della seduta ho accennato – oneri finanziari. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO